


libi

aprile 2001

**SINDACATO
AUTONOMO
BANCARI
LECCO**



SOMMARIO

800 iscritti pag. 8

Contratti
formazione
lavoro e tempo
determinato pagg. 4-5

Cumulo
pensione lavoro pagg. 6-7

Polizze Fabi pag. 8

Ex festività pag. 9

Case vacanze pag. 10

CAF pag. 11



Anno 9 - N. 1 - Aprile 2001

Redazione:

Lecco - Viale Dante, 14

Tel. 0341.36.31.74 - Fax 0341.36.21.10

E-mail: sab.lc@fabi.it

Progettazione grafica: *Sestante bg*

Fotocomposizione e stampa:

Stamperia Stefanoni - Bergamo

La rivista è stampata su carta ecologica

I comunicati di questo notiziario possono essere integralmente riprodotti citandone la fonte.

La foto di copertina:

Oliveto Lario - LC - Fraz. Limonta Chiesa

SS. Ambrogio e Bernardo è di **Cendali Giampietro**

Situazione contratti nazionali

Le Segreterie Nazionali hanno siglato con ABI il testo coordinato del contratto Nazionale ABI per tutto il personale ex Assicredito ed ex Acri.

In attesa della stampa definitiva i Colleghi dotati di casella di posta elettronica che desiderano avere il testo sono pregati di richiedere invio di una copia al seguente indirizzo: **sab.lc@fabi.it**

CCNL Banche di Credito Cooperativo del 07/12/2000, scioglimento riserva e nuove decorrenze.

Accordo sull'erogazione del premio per gli Incrementi di produttività ai funzionari per gli anni 1999 e 2000 con riferimento, rispettivamente, agli esercizi 1998 e 1999 in coerenza con quanto avvenuto per tutti gli altri lavoratori destinatari del predetto CCNL 07/12/2000.

Firma di accordo interpretativo sulla materia "accesso al fondo di sostegno al reddito" su base volontaria.

Situazione contratti integrativi aziendali

DEUTSCHE BANK SPA

Firmato da FABI, FIBA/CISL e UILCA/UIL l'ipotesi di intesa per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale e degli Accordi a latere.

Firmato dalle stesso OO.SS. accordo per le modifiche statutarie del fondo Pensioni

CREDITO ITALIANO

Presentata alla Banca la piattaforma per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale.

Sono in corso trattative.

CREDITO VALTELLINESE

È iniziata gli ultimi giorni del mese di marzo la trattativa per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale.

ISTITUTO SAN PAOLO DI TORINO

Presentata la piattaforma a seguito dell' attecchimento Aziendale di chiusura si sono svolti 5 scioperi. Trattativa in corso.

GRUPPO INTESA

Rotto il tavolo delle trattative sulla fusione dei 3 istituti Banca Commerciale Italiana, Banco Ambroveneto e Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde. Previste azioni di sciopero

È in corso la stesura da parte delle OO.SS. della piattaforma per il rinnovo CIA.

800 iscritti

giugno 1997:
600 iscritti

marzo 1999:
700 iscritti

Così cominciava il nostro notiziario nei periodi sopracitati.




Essere riusciti a raggiungere e superare la fatidica soglia di 800 iscritti costituisce per gli attivisti sindacali della Fabi di Lecco un grande motivo di orgoglio. Tra di noi, attivisti sindacali Fabi, impegnati quotidianamente nelle nostre rispettive aziende, qualcuno aveva il timore di avere raggiunto il limite fisiologico oltre il quale difficilmente saremmo potuti andare.

La soddisfazione con la quale constatiamo che quasi il 65% della popolazione bancaria della provincia di Lecco è iscritta alla Fabi, non ci fa nascondere il grosso onere di responsabilità che ci attenderà in futuro.

Gli impegni che attendono la nostra categoria sono forse tra i più difficili della storia sindacale: i fenomeni di concentrazione, la vendita di sportelli bancari, ivi compresi i colleghi, sono oggi fenomeni di attualità che una volta apparivano impensabili.

Il nostro territorio con molta probabilità sarà investito da queste problematiche. La Fabi si preoccuperà di garantire i minori disagi possibili a tutti coloro che saranno oggetto di queste trasformazioni.

Per il momento, anche a nome di tutti i dirigenti sindacali della Fabi di Lecco, ringraziamo 800 lavoratrici e lavoratori che con la loro fiducia ci danno quell'energia e quelle motivazioni che sono indispensabili per tutti coloro che affrontano il difficile impegno sindacale.



Alla scoperta del **CONTRATTO** di **FORMAZIONE LAVORO**

Parliamo di un contratto che può interessare tutti i giovani con un'età compresa tra i 16 ed i 32 anni: il Contratto di Formazione e Lavoro (CFL), introdotto nel dicembre 1984 e riorganizzato dalla legge 451 del luglio 1994.

I limiti indicati (16/32 anni) sono però stati recentemente contestati dall'Unione Europea, che prevede dunque il CFL per:

- giovani che all'atto dell'assunzione hanno un'età inferiore ai 25 anni (o 29 se in possesso di laurea);
- disoccupati che sono alla ricerca del primo impiego da almeno un anno.

Il Contratto di Formazione e Lavoro è un rapporto di lavoro subordinato, in cui vi è a carico del datore di lavoro il dovere di garantire al lavoratore "formazione", ossia addestramento finalizzato all'acquisizione della professionalità necessaria affinché si inserisca stabilmente nel mondo del lavoro.

La legge 451 del 1994 ha distinto due tipologie di CFL.

TIPO A

Mirato all'acquisizione di professionalità intermedie (80 ore di formazione obbligatorie) o elevate (130 ore di formazione obbligatorie): durata massima 24 mesi.

TIPO B

Mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo (20 ore di formazione obbligatorie): durata massima 12 mesi.

Il contratto si applica anche a chi è già possiede un'abilitazione formale (conoscenze): la finalità del CFL infatti è l'acquisizione di capacità professionali, perché il lavoratore sia in grado di dare concreta rispondenza alle esigenze del contesto produttivo (Competenze).

Quindi che cosa succede ad un giovane che sta per essere assunto con un CFL: innanzitutto viene definito un progetto, contenente la qualifica prevista e il piano di formazione per raggiungere detta qualifica; il progetto deve essere approvato dalla Commissione Regionale (o, se il datore di lavoro è iscritto ad un albo professionale - dagli Ordini e colleghi professionali). Dalla data stessa in cui il progetto viene approvato può avvenire l'assunzione.

Il lavoratore dovrà scontare un periodo di "prova": finalità di tale periodo è la verifica di capacità e volontà di apprendimento. Per questo tempo sia il datore di lavoro che il lavoratore possono interrompere il contratto, per non idoneità alla prestazione lavorativa. Terminato il periodo di prova il datore di lavoro può sciogliere il rapporto solo per "giusta causa" (altrimenti dovrà pagare al lavoratore anche le mensilità mancanti alla scadenza del contratto).

Durante tutta la durata del rapporto il lavoratore gode di tutti i diritti degli altri contratti di lavoro subordinato, per quanto concerne ferie, festività, maternità, mensilità aggiuntive, TFR e orario di lavoro.

Il CFL non è rinnovabile!!

Se invece viene trasformato in Contratto a Tempo Indeterminato, il lavoratore deve essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita. Inoltre, l'anzianità di servizio viene considerata complessivamente ad ogni effetto contrattuale e legale.

ed ancora sul **CONTRATTO** a **TEMPO DETERMINATO**

*Un
approfondimento
merita anche il
rapporto di lavoro
"a tempo
determinato".*

Questa offerta viene accolta talvolta con poco entusiasmo dai candidati che cercano un qualcosa di "più sicuro";

Vediamo di sgombrare il campo da molti equivoci e valutiamo se questo tipo di **contratto** ha degli **sbocchi "sicuri"**.

Ci sono quattro possibili prospettive:

- **trasformazione del contratto a tempo indeterminato**
- **proroga del contratto a tempo determinato**
- **replica del tempo determinato**
- **risoluzione del rapporto.**

Prima di vedere i quattro casi, è bene sapere che alla scadenza del contratto è possibile continuare per qualche giorno il rapporto di lavoro (giusto il tempo di finire qualche attività che si sta portando a termine), senza rinnovare il contratto.

In questo caso il datore di lavoro è obbligato a corrispondere una maggiorazione della retribuzione pari al 20% per ogni giorno ulteriore fino ai primi 10 giorni e del 40% dall'undicesimo giorno e per ogni altro ulteriore.

Attenzione però: se il rapporto continua oltre il ventesimo giorno ed il contratto ha durata inferiore a 6 mesi - oppure oltre il trentesimo giorno nel caso di contratto di durata superiore a 6 mesi - in quel momento il contratto viene convertito in Contratto a Tempo Indeterminato.

➔ **Trasformazione a Tempo Indeterminato**

In questo caso significa che il datore di Lavoro ha deciso di assumere a Tempo Indeterminato.

➔ **Proroga**

Se il lavoratore è d'accordo il contratto può essere prorogato (ma non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale). Ciò può avvenire quando la proroga è richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisce alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato.

➔ **Stipulazione di un nuovo contratto a Tempo determinato.**

È possibile stipulare un secondo contratto a Tempo Determinato; se però l'oggetto del lavoro è il medesimo devono essere passati 10 o 20 giorni dalla scadenza del precedente contratto (a seconda che si tratti di contratto di durata superiore o inferiore ai 6 mesi).

Il datore di lavoro non può continuare a proporre contratti a Tempo Determinato se non ci sono particolari motivazioni. Su questo la legge è molto chiara.

➔ **Risoluzione del contratto di lavoro.**

Nel caso invece che non vi sia né proroga né conversione del contratto, alla scadenza viene corrisposto al lavoratore un premio di Fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso (pari al trattamento di fine rapporto, come all'art.2120 del codice civile). E - cosa importante - il premio non viene assoggettato ai contributi ma alle sole ritenute fiscali

Cumulo tra pensione e lavoro



Nuove norme a partire dal 2001

Decisamente più favorevoli le regole del cumulo pensione-reddito da lavoro a partire da quest'anno. Le novità, contenute nell'art.72 della legge finanziaria 2001, mirano ovviamente a favorire l'emersione del lavoro nero.

LE REGOLE PRECEDENTI

La disciplina del cumulo pensione-reddito da lavoro si differenzia a seconda della categoria e della decorrenza del trattamento. Le diverse situazioni si possono quindi schematizzare come segue.

Pensioni di vecchiaia

Il titolare di pensione di vecchiaia con decorrenza sino al 31/12/1994, o con decorrenza successiva, ma con i requisiti contributivi maturati entro tale data (almeno 16 anni di contributi):

- non è soggetto ad alcuna riduzione del trattamento, nel caso in cui svolga attività autonoma.
- è soggetto a una riduzione del trattamento in misura pari al 50% della quota di pensione eccedente il minimo INPS (la metà della quota eccedente lire 721.600 mensili per l'anno 2000) nel caso in cui svolga attività lavorativa subordinata.

Il titolare di pensione con decorrenza dal 1° gennaio 1995 in poi, il quale al 31/12/94 non poteva vantare i requisiti richiesti (almeno 16 anni di contributi):

- è soggetto ad una riduzione del trattamento in misura pari al 50% della quota di pensione eccedente il minimo INPS, sia nel caso in cui svolga attività autonoma o professionale sia nel caso in cui svolga attività subordinata.

Pensioni di anzianità

Il titolare di pensione di anzianità, liquidata sulla base di contribuzione inferiore a 40 anni, con decorrenza sino al 31/12/94, o con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1995 e il 31/12/97, ma con i requisiti contributivi utili (35 anni) maturati entro la suddetta data del 31/12/94:

- non è soggetto ad alcuna riduzione del trattamento, nel caso in cui svolga attività lavorativa autonoma o professionale;
- è soggetto a una trattenuta pari all'intero trattamento, fino a concorrenza della retribuzione percepita, nel caso in cui svolga attività lavorativa dipendente.

Il titolare di pensione di anzianità, liquidata sulla base di contribuzione inferiore a 40 anni con decorrenza dal 1/1/1998:

- è soggetto a una riduzione del trattamento, fino a concorrenza del reddito prodotto, in misura pari al 50% della quota di pensione eccedente il minimo, nel caso in cui svolga attività autonoma;
- è soggetto a una trattenuta pari all'intero trattamento, fino a concorrenza della retribuzione percepita, nel caso in cui svolga attività lavorativa dipendente.

Il titolare di pensione di anzianità, liquidata sulla base di almeno 40 anni di contributi, con i requisiti contributivi richiesti per la pensione di vecchiaia (almeno 16 anni di contributi) maturati entro il 31/12/94, indipendentemente dalla decorrenza:

- non è soggetto ad alcuna riduzione del trattamento, nel caso in cui svolga attività lavorativa autonoma o professionale;
- è soggetto a una riduzione del trattamento in misura pari al 50% della quota eccedente il minimo nel caso in cui svolga attività lavorativa subordinata.

Finanziaria 2001

L'art.72 della Finanziaria 2001 introduce un'attenuazione al divieto di cumulo. La nuova norma prevede infatti che a decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e quelle di anzianità liquidate su una base contributiva pari o superiore a 40 anni siano interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. E le quote delle pensioni di anzianità eccedenti l'ammontare del trattamento minimo INPS siano cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70%; le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001 si applica, se più favorevole, la previgente disciplina. In pratica, le nuove disposizioni sopprimono completamente il divieto di cumulo tra pensione di vecchiaia e reddito da lavoro dipendente o autonomo. Mentre relativamente alle pensioni di anzianità, dal 1° gennaio 2001, la situazione si può schematizzare come segue.

Il titolare di pensione di anzianità, liquidata sulla base di almeno 40 anni di contributi, indipendentemente dalla decorrenza:

- non è soggetto ad alcuna riduzione del trattamento, indipendentemente dall'attività svolta.

Il titolare di pensione di anzianità, liquidata sulla base di contribuzione inferiore a 40 anni con decorrenza sino al 31/12/94, o con decorrenza successiva, ma con i requisiti contributivi utili (35 anni) maturati entro il 31/12/94:

- non è soggetto ad alcuna riduzione del trattamento, nel caso in cui svolga attività lavorativa autonoma o professionale;
- è soggetto a una trattenuta pari all'intero trattamento, fino a concorrenza della retribuzione percepita, nel caso in cui svolga attività lavorativa dipendente.

Il titolare di pensione di anzianità, liquidata sulla base di contribuzione inferiore a 40 anni, con decorrenza dal 1/1/95 in poi, privo dei requisiti contributivi minimi utili (35 anni) maturati entro la data del 31/12/94:

- è soggetto ad una trattenuta pari all'intero trattamento, fino a concorrenza della retribuzione percepita, nel caso in cui svolga attività lavorativa dipendente;
- è soggetto a una riduzione del trattamento, in misura pari al 30% della quota di pensione eccedente il minimo (L. 738.900 mensili per il 2001), nel caso in cui svolga attività autonoma o professionale. La trattenuta, peraltro non può in ogni caso superare il 30% del reddito prodotto.

Quest'ultima precisazione offre peraltro maggior tutela ai redditi di lavoro più modesti, il cui titolare, sulla base delle regole precedenti, rischiava a volte di lavorare gratis. Ciò accade quando la quota di pensione non cumulabile è superiore ai compensi percepiti. L'unica garanzia che offriva la normativa precedente è che la trattenuta sulla pensione non può in ogni caso superare il reddito conseguito. Facciamo un esempio per capire meglio. Per il titolare di una pensione di anzianità di 3.500.000 mensili, che svolge un'attività di consulenza ed è soggetto al cumulo parziale, la quota mensile non cumulabile era nel 2000 pari a L. 1.380.550, la metà della quota eccedente il minimo (di 738.900 lire). Se lo stesso pensionato svolge un'attività limitata per la quale ricava 1.000.000 di lire al mese, praticamente lavora senza alcun profitto. Con la norma contenuta nella legge finanziaria 2001 lo stesso soggetto dovrebbe subire una trattenuta di 828.330 (il 30% della quota eccedente il minimo), ma a questo punto scatta il meccanismo di "salvaguardia" che limita la trattenuta a 300.000 lire al mese (il 30% del reddito da lavoro).

Tutti i casi di cumulo pensione-reddito dal 2001

Categoria e attività	Decorrenza	Anni contribuzione	Quota cumulabile
Vecchiaia con lavoro dipendente o autonomo	Qualsiasi	Non influente	Intero importo
Anzianità con lavoro dipendente	Qualsiasi	Almeno 40 anni	Intero importo
Anzianità con lavoro dipendente	Qualsiasi	Meno di 40 anni	Nessuna
Anzianità con lavoro autonomo	Entro il 31/12/94	Non influente	Intero importo
Anzianità con lavoro autonomo	Dall'1/1/95	Almeno 35 anni al 31/12/94	Intero importo
Anzianità con lavoro autonomo	Dall'1/1/95	Meno di 35 anni al 31/12/94	Minimo più 70% dell'eccedenza*

* La trattenuta non può comunque superare il 30% del reddito di lavoro

Polizza del Cassiere

per tutti gli iscritti FABI

costo annuale L. 150.000

Business and Industry franchigia fissa L. 50.000 business

massimale L. 15 milioni



Gratis

Polizza RC

Capo famiglia

Polizza RC

Professionale

Polizza RC

Tutela legale

per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Provinciale tel. 0341.363.174

Polizza del Cassiere

Ex Festività per il 2001

*Le ex festività
nel 2001 cadranno nelle
seguenti giornate:*

San Giuseppe – Lunedì 19 marzo

Ascensione – Giovedì 24 maggio

Corpus Domini – Giovedì 24 giugno

SS Pietro e Paolo – Venerdì 29 giugno

Festa Unità Nazionale – Domenica 4 novembre

Pertanto per il 2001 si avrà diritto a **4 giorni** di permesso retribuito.

Ricordiamo che:

- i permessi di cui sopra sono fruibili dal 16/1 al 14/12;
- se si intende fruire in 3 o più giornate consecutive, la richiesta va presentata al momento della presentazione del piano di ferie e ad esse potranno essere cumulate;
- qualora nel corso dell'anno di competenza i permessi non fossero utilizzati, si perderà il diritto ad usufruirne come tali e verranno quindi monetizzati;
- in tali giornate non vanno richiesti permessi non retribuiti, altrimenti si perderebbe il diritto all'utilizzo di tali giornate per intero o pro quota.

La legge 20/11/2000 n.336 (G.U. serie gen.n.273 del 22/11/2000) dispone che a decorrere dal 2001 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica ha nuovamente luogo il 2 giugno di ciascun anno che, pertanto, viene ripristinato come giorno festivo. Nel corrente anno la giornata del 2 giugno cade comunque di sabato.

Da quest'anno una giornata di riduzione d'orario

A partire dal 2001 i lavoratori fino alla 3a Area Professionale **fruiscono di un giorno di permesso in più** a titolo di r.o.l. (riduzione orario di lavoro) da utilizzare con le modalità stabilite dagli art.56 (art.56 ex Aciri) del CCNL 19/12/1994 e quindi: una giornata di permesso **fruibile in ore entro l'anno**; in caso di mancata fruizione detto permesso non può essere fruito l'anno successivo e non dà luogo a retribuzione sostitutiva.

Ricordiamo che i lavoratori della 4a Area Professionale – Quadri direttivi di 1° e 2° livello, fruiscono di un giorno di ferie in più già dal 2000, le ferie infatti sono aumentate da 25 a 26 giorni.



CASE VACANZE PERIODI ANCORA DISPONIBILI

San Teodoro - Sardegna

SAN TEODORO (Trilo 6)	PREZZO	ACCONTO	3 RATE DA
25 agosto-8 settembre 2001	1.200.000	500.000	233.333
8 settembre-22 settembre 2001	600.000	200.000	133.333

Pozza di Fassa - Trentino periodo invernale

POZZA DI FASSA (Trilo 6)	PREZZO	ACCONTO	3 RATE DA
9 aprile-12 aprile 2001 (3 gg.)	150.000	100.000	16.666
18 aprile-20 aprile 2001 (2 gg.)	150.000	100.000	16.666
20 aprile-23 aprile 2001 (3 gg.)	200.000	100.000	33.333
23 aprile-26 aprile 2001 (3 gg.)	200.000	100.000	33.333
26 aprile-28 aprile 2001 (2 gg.)	100.000	50.000	16.666
2 maggio-4 maggio 2001 (2 gg.)	100.000	50.000	16.666
11 maggio-14 maggio 2001 (3 gg.)	150.000	50.000	33.333

Pozza di Fassa - Trentino periodo estivo

POZZA DI FASSA (Trilo 6)	PREZZO	ACCONTO	3 RATE DA
14 maggio-18 maggio 2001	100.000	50.000	16.666
18 maggio-21 maggio 2001	150.000	100.000	16.666
21 maggio-25 maggio 2001	100.000	50.000	16.666
25 maggio-29 maggio 2001	150.000	100.000	16.666
2 giugno-9 giugno 2001	300.000	200.000	33.333
8 settembre-15 settembre 2001	300.000	200.000	33.333
15 settembre-22 settembre 2001	250.000	100.000	50.000
22 settembre-29 settembre 2001	200.000	100.000	33.333

**Telefonateci subito
allo 0341.363174
e prenotatevi
le vacanze a prezzi
incredibili!!**

E POI NON DITE CHE NON PENSIAMO A VOI RITARDATARI!!!

La **Fabi di Como** mette a disposizione anche agli iscritti Fabi di Lecco le case vacanze in Sardegna a Badesi e Costa Paradiso.

Unico accorgimento: per cortesia **chiamate per le vostre prenotazioni il Sab di Como al numero di telefono 031-270945.** Queste le settimane ancora disponibili

BADESI (Bilo 4)	PREZZO	ACCONTO	3 RATE DA
2 giugno-16 giugno	600.000	500.000	33.333
16 giugno - 30 giugno	750.000	500.000	83.333
14 luglio - 28 luglio	1.400.000	500.000	300.000
11 agosto-25 agosto	1.950.000	500.000	483.333
25 agosto-8 settembre	1.400.000	500.000	300.000
8 settembre-22 settembre	600.000	500.000	33.333

Costa Paradiso

MONO 3- 4 posti	PREZZO	ACCONTO	3 RATE DA
2 Giugno - 16 Giugno	600.000	500.000	33.333
14 Luglio - 28 Luglio	1.300.000	500.000	183.333
25 Agosto - 8 Settembre	1.300.000	500.000	266.667
8 Settembre - 22 Settembre	600.000	500.000	33.333

BILOCALE 4 posti	PREZZO	ACCONTO	3 RATE DA
2 Giugno - 16 Giugno	750.000	500.000	83.333
14 Luglio - 28 Luglio	1.600.000	500.000	366.667
28 Luglio - 11 Agosto	2.000.000	500.000	500.000
11 Agosto - 25 Agosto	2.350.000	500.000	616.667
8 Settembre - 22 Settembre	750.000	500.000	83.333

730 UNICO ICI ? Nessun problema, facciamo tutto noi

Le deleghe di adesione al CAF-FABI di iscritti, loro familiari e di non iscritti sono già oltre 1500. Siamo orgogliosi nel constatare la rinnovata fiducia dei bancari alla FABI di Lecco, che da sempre offre, al di là dell'impegno sindacale, consulenze e servizi mirati alle necessità dei colleghi.

Sono ancora aperte le adesioni per chi non vuole avere problemi nella compilazione della dichiarazione dei redditi.

Se ancora non hai effettuato la scelta del mod. 730, oppure vuoi cambiare, quindi revocare l'assistenza fiscale richiesta al datore di Lavoro o passare da un qualsiasi Caf al Caf Fabi basta contattare immediatamente la Segreteria Provinciale (tel. 0341-363174) oppure rivolgersi ai nostri rappresentanti Sindacali aziendali.

gratis
agli iscritti Fabi
e ai familiari
conviventi

il nostro servizio di consulenza

stesura completa del mod. 730

dietro presentazione delle fotocopie dei documenti richiesti con apposito elenco che verrà fornito nel mese di marzo a tutti gli aderenti al caf.

compilazione dei bollettini ICI

con relativi conteggi già pronti per il pagamento.

servizio a domicilio

verremo direttamente sul luogo di lavoro a ritirare le fotocopie dei documenti e ti riporteremo il mod.730 elaborato. nel mese di giugno ti porteremo i bollettini ici (acconto di giugno e saldo di dicembre).

Il servizio offerto dalla FABI è completamente gratuito per gli iscritti e i loro familiari conviventi, mentre per gli altri lavoratori e pensionati viene richiesta l'iscrizione al Centro Servizi come da tabella sottoriportata. Gli utenti del CAF FABI riceveranno istruzioni specifiche sui documenti utili alla compilazione del loro mod. 730/2001, il tutto all'insegna della migliore qualità, personalizzazione ed efficienza del servizio.

Per richiedere la scheda di adesione al servizio telefonate al n. 0341.363174

il tutto senza farti perdere giorni di ferie o ore di permesso!

Quote di adesione comprensiva dell'iscrizione al Centro Servizi Fabi Lecco:

Iscritti Fabi e familiari conviventi **GRATIS**

Altri familiari non conviventi **L. 35.000**

Esterni (solo mod. 730) **L. 70.000**

Esterni (mod. 730 + ICI) **L. 90.000**

53

La più
diffusa



carta del credito

dal 1948 al 2001

53 anni con i bancari

contratti
assistenza consulenza
convenzioni
tempo libero